GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Ripristinare un clima di fiducia negli scambi di dati fra l'UE e gli USA» e sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del regime «Approdo sicuro» dal punto di vista dei cittadini dell'UE e delle aziende ivi stabilite

(Il testo completo del presente parere è reperibile in francese, inglese e tedesco sul sito web del GEPD (www.edps.europa.eu))

(2014/C 116/04)

- I. Introduzione
- I.1. Consultazione del GEPD

IT

- 1. Il 27 novembre 2013 la Commissione ha adottato la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Ripristinare un clima di fiducia negli scambi di dati fra l'UE e gli USA» (¹) (in appresso «la comunicazione sul ripristino della fiducia»). La comunicazione è accompagnata da una relazione contenente le conclusioni dei copresidenti dell'UE del gruppo di lavoro ad hoc UE-USA sulla protezione dei dati (in appresso «la relazione» e «il gruppo di lavoro»).
- 2. Nella stessa data la Commissione ha adottato una comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del regime «Approdo sicuro» dal punto di vista dei cittadini dell'UE e delle società ivi stabilite (²) (in appresso «la comunicazione relativa all'Approdo sicuro»).
- 3. Il GEPD è lieto di aver avuto la possibilità di fornire alla Commissione osservazioni di carattere informale prima dell'adozione dei documenti succitati. I documenti sono stati adottati dalla Commissione a seguito delle rivelazioni concernenti i programmi di controllo attuati dai servizi d'intelligence statunitensi. In considerazione dell'impatto prodotto da tali programmi di controllo sui diritti dei singoli alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali nell'UE, il GEPD ha deciso di adottare il presente parere di propria iniziativa.
- I.2. Obiettivo e ambito di applicazione dei documenti della Commissione
- a) La comunicazione sul ripristino della fiducia e la relazione
- 4. La comunicazione propone una serie di misure conseguenti alle rivelazioni sui programmi di raccolta d'intelligence su larga scala degli USA (in appresso «i programmi» o «i programmi rivelati») e in considerazione del loro impatto sulla fiducia tra l'UE e gli USA. La comunicazione non fa riferimento a rivelazioni sullo svolgimento di attività simili né alla collaborazione con gli USA da parte di Stati membri dell'UE o di altri paesi terzi.
- 5. La relazione collaziona le conclusioni dei copresidenti dell'UE del gruppo di lavoro ad hoc UE-USA sulla protezione dei dati, istituito a seguito della riunione del Coreper del 18 luglio 2013 per accertare i fatti relativi ai programmi nonché il loro impatto sui diritti fondamentali nell'UE e sui dati personali dei cittadini dell'UE. La relazione analizza il quadro giuridico degli USA (³), le modalità di raccolta e ulteriore trattamento dei dati (⁴) nonché i meccanismi di vigilanza e di impugnazione esistenti.

⁽¹⁾ COM(2013) 846 final.

⁽²⁾ COM(2013) 847 final.

⁽³⁾ In particolare la Costituzione, nell'interpretazione della Corte suprema, la sezione 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act del 1978 (FISA) (modificato dal FISA Amendments Act del 2008, 50 U.S.C. § 1881a) e la sezione 215 dell'USA PATRIOT Act del 2001 (che ha modificato anche il FISA, 50 U.S.C. 1861) e l'ordine esecutivo 12333.

⁽⁴⁾ Sulla base delle informazioni fornite dagli USA nell'ambito del gruppo di lavoro e di documenti declassificati, tra cui pareri della Foreign Intelligence Surveillance Court (in appresso «la FISC») e documenti disponibili pubblicamente, come gli Attorney General's Guidelines for Domestic FBI Operations.

- 6. La relazione cita una «seconda via», decisa anch'essa durante la riunione del Coreper del 18 luglio 2013, e afferma che, nell'ambito di tale «seconda via», le istituzioni dell'UE possono sottoporre alle autorità statunitensi interrogazioni in merito al presunto controllo sulle istituzioni e sulle missioni diplomatiche dell'UE, mentre gli Stati membri possono affrontare con le autorità statunitensi, a livello bilaterale, questioni attinenti alla loro sicurezza nazionale.
- 7. La relazione afferma altresì che questa divisione pone alcune limitazioni alla discussione in seno al gruppo di lavoro e alle informazioni fornite in quella sede. Il GEPD non ha ricevuto alcuna informazione sulla «seconda via» né sulla creazione, a tale proposito, di un gruppo di lavoro parallelo. La Commissione è stata pertanto invitata a comunicare al GEPD le conclusioni della «seconda via», con particolare riguardo per il presunto controllo sulle istituzioni e sulle missioni diplomatiche dell'UE.
- b) La comunicazione relativa all'Approdo sicuro
- 8. La comunicazione relativa all'Approdo sicuro analizza il funzionamento del regime Approdo sicuro, individua le carenze esistenti e propone possibili miglioramenti. Prende atto del numero crescente di dati trasferiti tra l'UE e gli USA e di imprese che aderiscono ai principi di detto regime. Dopo aver illustrato la struttura e il funzionamento del regime Approdo sicuro, la Commissione sottolinea la necessità di migliorare l'applicazione di tali principi nei confronti delle imprese aderenti e dei loro subappaltatori. Secondo la comunicazione, sarebbe necessario a tal fine incorporare più efficacemente i principi di Approdo sicuro nelle politiche di tutela della vita privata adottate dalle imprese aderenti e renderli pubblicamente disponibili. L'FTC (Commissione federale per il commercio) dovrebbe promuovere in modo più proattivo la loro conformità. Inoltre, le autorità competenti per la protezione dei dati dovrebbero partecipare a un'attività di sensibilizzazione sul regime Approdo sicuro nell'UE e, in particolare, sull'esistenza del Comitato UE per la tutela dei dati. La Commissione propone, inoltre, soluzioni per migliorare gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
- 9. Per quanto riguarda l'accesso ai dati trasferiti nel quadro del regime Approdo sicuro e ulteriormente trattati dalle autorità statunitensi, la Commissione sottolinea la necessità di limitare tale accesso a quanto strettamente necessario e proporzionato e chiede altresì un'attenta vigilanza delle limitazioni all'utilizzo delle politiche di protezione della vita privata, al fine di soddisfare esigenze di sicurezza nazionale, di interesse pubblico o di applicazione della legge, in modo da non compromettere la tutela assicurata. La Commissione invita, inoltre, le imprese aderenti a essere trasparenti in merito a tali limitazioni e ai loro effetti sulla riservatezza delle comunicazioni, al fine di sensibilizzare i cittadini.
- I.3. Ambito di applicazione e finalità del presente parere
- 10. Il presente parere esamina la comunicazione sul ripristino della fiducia e, in tale contesto, anche la comunicazione relativa all'Approdo sicuro. Pertanto non formula osservazioni riguardanti direttamente le rivelazioni concernenti gli Stati membri dell'UE, in collaborazione con gli USA o autonomamente, né le attività di controllo svolte da paesi terzi diversi dagli USA.
- 11. Innanzi tutto il parere formula osservazioni in merito all'approccio generale della comunicazione sul ripristino della fiducia. La parte II analizza brevemente l'applicabilità del quadro giuridico pertinente e le relative conseguenze, formulando anche osservazioni concernenti la comunicazione relativa all'Approdo sicuro. Poiché il gruppo dell'articolo 29 (¹) sta esaminando il quadro giuridico dell'UE e internazionale applicabile, il presente parere non affronta in dettaglio tale aspetto. La parte III esamina le raccomandazioni della Commissione sulle misure da adottare in futuro.
- I.4. Osservazioni relative all'approccio della comunicazione sul ripristino della fiducia
- 12. La comunicazione si concentra sul fatto che la fiducia tra l'UE e gli USA in quanto partner strategici è stata scossa dalle rivelazioni sui programmi e deve essere ripristinata. Il GEPD accoglie con favore tale ammissione.

⁽¹) Il gruppo dell'articolo 29, istituito con la direttiva 95/46/CE, ha funzioni consultive e opera in modo indipendente. È composto da rappresentanti delle autorità nazionali di protezione dei dati degli USA, del GEPD e della Commissione.

IT

- 13. I programmi, tuttavia, la cui esistenza è, in alcuni casi, chiaramente confermata dalla relazione (¹), intaccano non soltanto la fiducia, ma anche diritti giuridicamente riconosciuti e previsti dal diritto primario e derivato dell'UE e del Consiglio d'Europa, in particolare i diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati. I programmi rivelano altresì la vasta scala dell'attuale raccolta di intelligence straniera ai sensi delle disposizioni del quadro giuridico statunitense (²), secondo l'interpretazione data dalla Corte suprema degli USA (³). La relazione conferma anche la mancanza, nel quadro giuridico statunitense, di garanzie, protezioni, diritti, vigilanza e possibilità d'impugnazione a favore dei cittadini dell'UE (⁴).
- 14. Come più volte sottolineato dalla Commissione, la fiducia dei cittadini e delle imprese nelle comunicazioni Internet dipende dalla disponibilità di efficaci strumenti tecnici di tutela della vita privata e, più specificamente, della riservatezza delle comunicazioni. Tale esigenza è stata riconosciuta anche dal gruppo di revisione dell'intelligence e della tecnologia della comunicazione degli USA (5), che ha formulato numerose raccomandazioni per ripristinare la fiducia nei dispositivi di cifratura e nel software commerciale, nonché nel funzionamento di meccanismi rapidi per rimediare alle vulnerabilità dei software. L'indebolimento della fiducia in questi sistemi è stato considerato da alcuni dei più stimati esperti di sicurezza uno degli effetti più negativi delle recenti discussioni sulle operazioni di signal intelligence (6). Vista l'importanza di un'efficace sicurezza informatica per l'Europa, è necessario dare a questa sfida, che è sia tecnica che politica, una risposta a livello di UE, fondata su un'iniziativa della Commissione.
- 15. Nella sezione 3 della comunicazione la Commissione illustra le misure da prendere in futuro per ripristinare la fiducia nei trasferimenti di dati tra l'UE e gli USA. Il GEPD valuta positivamente questa sezione, che si concentra sul miglioramento dell'esistente quadro giuridico e propone strumenti nuovi. La Commissione non esamina, tuttavia, in quale modo gli strumenti applicabili a livello nazionale, di UE e del Consiglio d'Europa abbiano risentito dei programmi. Il GEPD ritiene che la comunicazione avrebbe dovuto dedicare maggiore attenzione all'impatto sugli strumenti giuridici esistenti.

IV. Conclusioni

- 79. Il GEPD valuta positivamente le misure prese in considerazione dalla Commissione, ma sottolinea che le rivelazioni sulle attività di controllo da parte delle agenzie di intelligence statunitensi non soltanto intaccano la fiducia nei flussi di dati tra l'UE e gli USA, bensì si ripercuotono anche sui diritti esistenti ed esecutivi dei cittadini dell'UE al rispetto della vita privata e alla protezione dei loro dati personali. Tali diritti sono sanciti dal diritto primario e derivato sia dell'UE che del Consiglio d'Europa. Il GEPD deplora pertanto che la comunicazione sul ripristino della fiducia non abbia dedicato maggiore attenzione all'impatto sugli strumenti giuridici esistenti.
- 80. Per quanto riguarda la definizione delle misure da adottare in futuro, il GEPD vedrebbe con favore una maggiore ambizione da parte della Commissione su numerosi aspetti e dichiara quanto segue.
 - Una corretta applicazione ed attuazione del vigente quadro giuridico europeo per la protezione dei dati non soltanto è prevista a termini di legge, ma costituirebbe anche un contributo fondamentale al ripristino della fiducia. Tale affermazione vale anche per gli strumenti che disciplinano i trasferimenti internazionali tra l'UE e gli USA, compresi gli esistenti principi di Approdo sicuro,
 - La Commissione dovrebbe ricordare che le eccezioni o le restrizioni ai diritti fondamentali concesse a fini di sicurezza nazionale sono giustificate soltanto se sono strettamente necessarie, proporzionate e conformi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia,

⁽¹) Cfr. pagg. 5, 10 e 26 della relazione. Alla luce di pareri declassificati della Foreign Intelligence Surveillance Court, la relazione conferma che «le agenzie di intelligence statunitensi fanno ricorso a metodi di raccolta, a norma della sezione 702, che sono di vasta portata, come la raccolta PRISM di dati da fornitori di servizi Internet o attraverso la "raccolta a monte" di dati che transitano attraverso gli USA».

⁽²⁾ Gli USA hanno confermato che ci sono altre basi giuridiche per la raccolta di intelligence che disciplinano l'acquisizione di dati di cittadini non statunitensi, ma non hanno fornito indicazioni dettagliate sulle autorità giuridiche competenti né sulle procedure applicabili. Al gruppo di lavoro non sono state comunicate tutte le basi giuridiche pertinenti (cfr. pag. 13 della relazione).

⁽³⁾ Cfr. pagg. 4-12 della relazione.

⁽⁴⁾ Cfr. pagg. 26-27 della relazione.

⁽⁵⁾ Liberty and Security in a Changing World (Libertà e sicurezza in un mondo che cambia), relazione e raccomandazioni del gruppo di revisione dell'intelligence e della tecnologia della comunicazione che fa capo al presidente, in particolare le raccomandazioni 25, 29 e 30, http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2013-12-12 rg. final report pdf

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2013-12-12_rg_final_report.pdf

(6) Schneier, B., e Soghoian, C., nella relazione del 6 settembre 2013, http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security; Preneel, B.: ISSE 2013 nota di chiusura: *The Cryptographic Year in Review* (Panoramica dell'anno crittografico), http://homes.esat.kuleuven.be/~preneel/preneel_isse13.pdf

- Il GEPD concorda appieno sul fatto che il consolidamento e il miglioramento del quadro dell'UE per la protezione dei dati necessita la rapida adozione delle proposte di riforma della protezione dei dati, che devono essere adeguate al fine di garantire una protezione più forte, più efficace e più coerente dei dati personali e della vita privata in tutto l'ambito di applicazione del diritto dell'UE. In tal modo sarebbe assicurata un'adeguata protezione dei dati anche nel caso di un loro ulteriore utilizzo a fini di applicazione della legge nonché in presenza di conflitti di giurisdizione a livello internazionale,
- I principi di Approdo sicuro vanno rivisti e rafforzati seguendo le linee indicate dalla Commissione. Il GEPD raccomanda la fissazione di scadenze più rigorose per l'adozione di queste misure, compreso un adeguato follow-up in caso di carenze persistenti.
- È necessario rafforzare le garanzie di protezione dei dati che si applicano alla cooperazione fra l'UE e gli USA in materia di applicazione della legge. Le trattative in corso su un accordo quadro non dovrebbero legittimare trasferimenti massicci di dati, bensì dovrebbero essere conformi al quadro vigente in materia di protezione dei dati e ai risultati del relativo processo di revisione in atto. In particolare, efficaci meccanismi d'impugnazione dovrebbero essere accessibili a tutti gli interessati, indipendentemente dalla loro nazionalità. A tempo debito, ciò dovrebbe essere esteso anche agli accordi internazionali, se necessario sulla base di adeguate norme transitorie.
- La Commissione dovrebbe sostenere gli sforzi del governo e del Congresso degli USA volti a definire una legge quadro sulla tutela della vita privata, che assicuri valide garanzie e una vigilanza adeguata, particolarmente nelle aree attualmente prive di qualsiasi protezione sostanziale della vita privata.
- I negoziati in corso sul partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) non dovrebbero ripercuotersi negativamente sulla protezione dei dati personali dei cittadini. Nel frattempo, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la definizione di un obiettivo comune per lo sviluppo graduale verso una maggiore interoperabilità dei quadri giuridici della protezione della vita privata e dei dati un obiettivo al quale gli USA potrebbero contribuire come indicato in precedenza.
- La promozione internazionale delle norme sulla tutela della vita privata dovrebbe comprendere le seguenti azioni:
 - i) promuovere la piena conformità dei nuovi strumenti internazionali al quadro europeo della protezione dei dati;
 - ii) promuovere l'adesione di paesi terzi, in particolare degli USA, alla convenzione 108 del Consiglio d'Europa;
 - iii) sostenere l'adozione di uno strumento internazionale che prescriva il rispetto delle norme sulla protezione dei dati nell'ambito delle attività di intelligence. Tale strumento potrebbe essere adottato al livello dell'ONU in virtù dell'articolo 17 dell'ICCPR.
- Le attività di sorveglianza dovrebbero essere sempre vincolate al rispetto dello Stato di diritto e dei principi di necessità e proporzionalità in una società democratica. È pertanto opportuno chiarire e, se necessario, integrare i quadri giuridici a tutti i livelli rilevanti. Tali quadri dovrebbero comprendere meccanismi di vigilanza adeguati e sufficientemente robusti.
- Anche le istituzioni dell'UE e tutte le entità rilevanti degli Stati membri, in quanto responsabili del trattamento dei dati, sono direttamente responsabili di garantire un'efficace sicurezza informatica. A tal fine è necessario eseguire una valutazione dei rischi per la sicurezza dei dati al livello adeguato, nonché incoraggiare la ricerca sui meccanismi di cifratura e sensibilizzare i responsabili del trattamento e i cittadini sui rischi per la tutela della vita privata derivanti dai prodotti venduti o utilizzati, oltre che sollecitare gli sviluppatori a utilizzare metodi di progettazione concreti per evitare o quanto meno ridurre detti rischi. L'UE dovrebbe condurre iniziative educative in materia di sicurezza dei dati trattati in Internet.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2014

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati